

Avvisi pubblicati negli anni 2021 e 2022 a cura della DG Immigrazione e Politiche di Integrazione relativi alla sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza a causa delle misure in contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 dettate a livello nazionale ed internazionale.

AVVISO - 1° marzo 2022

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La **Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione**, in considerazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 e, in particolare dell'art. 1, comma 1 e 2, della citata Ordinanza, ai sensi del quale:

"1. A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

- a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
- b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia.

2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo"

comunica che a partire dal 1° marzo 2022, e fino al 31 marzo 2022, **le misure previste** dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 **cessano di applicarsi e sono uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale.**

Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 28 febbraio 2022, alla luce della citata Ordinanza **informa che la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri**, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999 è **revocata.**

AVVISO - 14 gennaio 2022

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La **Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle **misure di contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19** adottate a livello nazionale e internazionale e più specificamente:

- della dichiarazione resa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;

- delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell'8 aprile, dell'8 maggio e dell'11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l'Unione europea;
- della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, aggiornata in data 17 luglio e 22 ottobre 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la quale invita gli Stati Membri a mantenere la restrizione dei viaggi non essenziali dei cittadini di Paesi terzi, con l'eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi elencati nell'allegato I, nei confronti dei quali la suddetta restrizione dovrebbe essere revocata gradualmente e in modo coordinato, prevedendo altresì il periodico aggiornamento dell'allegato I in base alla situazione sanitaria dei singoli Paesi;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
- del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
- delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, le quali hanno stabilito il divieto, sino al 30 giugno 2020, degli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all'accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- dell'ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, la quale, nel prorogare sino al 14 luglio 2020 le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche previste dal DPCM 11 giugno 2020, ha consentito, dal 1° luglio 2020, l'ingresso in Italia anche ai cittadini residenti in un elenco di Stati corrispondente all'allegato I della citata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, fermo, in ogni caso, l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni;
- dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 30 giugno 2020, ha vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato nei paesi individuati al comma 1 della stessa ordinanza fino al 14 luglio 2020;
- delle disposizioni del DPCM 14 luglio 2020, per effetto delle quali l'efficacia delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020 è stata prorogata sino al 31 luglio 2020;

- del D.L. 83 del 30 luglio 2020, con il quale è stata prorogata, nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020, l'applicazione del DPCM del 14 luglio 2020;
- delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, le quali hanno stabilito, sino al 7 settembre 2020, la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell'allegato 20 al decreto;
- delle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020, con le quali sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare la diffusione del virus Covid - 19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;
- delle ordinanze del Ministro della Salute del 16, 24, 30 luglio, 12 agosto, 21 settembre e 7 ottobre 2020;
- dell'art. 5 del D.L. 7 ottobre 2020, con il quale è stata disposta l'ultrattività del DPCM 7 ottobre 2020 sino all'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020;
- delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, le quali hanno stabilito sino al 13 novembre 2020 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell'allegato 20 al decreto, in sostituzione delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020;
- delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 che hanno prorogato la limitazione degli spostamenti rispettivamente fino al 24 novembre e fino al 3 dicembre 2020;
- delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, le quali hanno prorogato fino al 15 gennaio 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell'allegato 20 al decreto;
- delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021, le quali hanno prorogato fino al 5 marzo 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell'allegato 20 al decreto;
- delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, le quali hanno prorogato fino al 6 aprile 2021 il divieto di spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti;
- del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021;
- del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dal predetto decreto legge;
- del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dal predetto decreto legge;
- del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021;
- tenuto conto che il Protocollo contenente le "Indicazioni operative per la tutela della salute pubblica e nel superiore interesse dei minori con riferimento ai programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri", sottoposto al vaglio del CTS, è stato valutato positivamente dallo stesso così come da verbale n. 19 del 18 maggio 2021;
- considerato che il Protocollo approvato da parte del CTS e trasmesso per condivisione a Bielorussia e Ucraina, è attualmente all'esame delle predette Autorità;

- che le Autorità bielorusse hanno fatto pervenire una Nota Verbale in data 29 dicembre 2021 nella quale venivano richieste alcune delucidazioni per l'applicazione del protocollo stesso, alla quale è stato risposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con elementi di linguaggio predisposti dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- che tale scambio di note viene considerato un segnale di attenzione e di apertura da parte delle Autorità bielorusse;

comunica che **sono in atto tutte le procedure necessarie per consentire il ripristino dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri**, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999.

Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 13 gennaio 2022, alla luce dell'approvazione del Protocollo da parte del CTS e dell'eventuale accettazione del citato Protocollo da parte di Bielorussia ed Ucraina avrà cura di seguire l'evoluzione delle procedure per una rapida ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea allorquando gli attuali divieti e le imposte restrizioni agli spostamenti da e per il territorio nazionale saranno modificati in deroga alle vigenti disposizioni normative. Si specifica che i principali Paesi extra-Schengen coinvolti nei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri non sono attualmente inclusi nella lista dei Paesi sicuri dai quali è consentito fare ingresso in Italia ai sensi del DPCM 2 marzo 2021. Con particolare riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si sottolinea che la sospensione dell'ingresso degli stessi in Italia nell'ambito dei progetti solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19 è stata disposta unilateralmente dalle autorità della Repubblica di Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27.02.2020, senza che finora sia stata resa nota alcuna modifica o revoca di tale decisione. Si fa inoltre presente che anche le autorità ucraine hanno unilateralmente disposto e comunicato in data 17.6.2020 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologico-sanitaria in corso, non sarà autorizzato l'espatrio dei minori per ragioni di risanamento e hanno pertanto invitato le associazioni a soprassedere all'organizzazione dei soggiorni solidaristici fino al termine dell'emergenza.

AVVISO – 8 novembre 2021

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

Con riferimento alla sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999, il gruppo di lavoro interministeriale, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 29 ottobre 2021, informa che il Protocollo contenente le "Indicazioni operative per la tutela della salute pubblica e nel superiore interesse dei minori con riferimento ai programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri", sottoposto al vaglio del CTS e valutato positivamente dallo stesso così come da verbale n. 19 del 18 maggio 2021, trasmesso per vie diplomatiche alla Bielorussia e all'Ucraina nel mese di giugno 2021, è ancora all'esame delle predette Autorità.

Le Autorità Ucraine e Bielorusse, nonostante siano state sollecitate al fine di ottenere un riscontro in merito al citato Protocollo, non hanno ancora inviato comunicazioni ufficiali al riguardo.

Nel caso sopravvenisse un'eventuale accettazione del Protocollo da parte di Bielorussia e Ucraina, il gruppo interministeriale avrà cura di seguire l'evoluzione delle procedure per una rapida ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea dei minori stranieri, anche alla luce di eventuali future modifiche dell'attuale quadro normativo.

AVVISO – 3 agosto 2021

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 adottate a livello nazionale e internazionale e, più specificamente:

- della dichiarazione resa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;
- delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell'8 aprile, dell'8 maggio e dell'11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l'Unione europea;
- della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, aggiornata in data 17 luglio e 22 ottobre 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la quale invita gli Stati Membri a mantenere la restrizione dei viaggi non essenziali dei cittadini di Paesi terzi, con l'eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi elencati nell'allegato I, nei confronti dei quali la suddetta restrizione dovrebbe essere revocata gradualmente e in modo coordinato, prevedendo altresì il periodico aggiornamento dell'allegato I in base alla situazione sanitaria dei singoli Paesi;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
 - del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, le quali hanno stabilito il divieto, sino al 30 giugno 2020, degli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all'accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- dell'ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, la quale, nel prorogare sino al 14 luglio 2020 le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche previste dal DPCM 11 giugno 2020, ha consentito, dal 1°

luglio 2020, l'ingresso in Italia anche ai cittadini residenti in un elenco di Stati corrispondente all'allegato I della citata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, fermo, in ogni caso, l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni;

- dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 30 giugno 2020, ha vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato nei paesi individuati al comma 1 della stessa ordinanza fino al 14 luglio 2020;

- del D.L. 83 del 30 luglio 2020, con il quale è stata prorogata, nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020, l'applicazione del DPCM del 14 luglio 2020;

- delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, le quali hanno stabilito, sino al 7 settembre 2020, la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell'allegato 20 al decreto;

- delle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020, con le quali sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare la diffusione del virus COVID-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;

- delle ordinanze del Ministro della Salute del 16, 24, 30 luglio, 12 agosto, 21 settembre e 7 ottobre 2020;

- dell'art. 5 del D.L. 7 ottobre 2020, con il quale è stata disposta l'ultrattività del DPCM 7 ottobre 2020 sino all'adozione dei DPCM ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020;

- delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, le quali hanno stabilito sino al 13 novembre 2020 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell'allegato 20 al decreto, in sostituzione delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020;

- delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 che hanno prorogato la limitazione degli spostamenti rispettivamente fino al 24 novembre e fino al 3 dicembre 2020;

- delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, le quali hanno prorogato fino al 15 gennaio 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell'allegato 20 al decreto;

- delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021, le quali hanno prorogato fino al 5 marzo 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell'allegato 20 al decreto;

- delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, le quali hanno prorogato fino al 6 aprile 2021 il divieto di spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti;

- del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021;

- del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dal predetto decreto legge;

- del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dal predetto decreto legge;

- tenuto conto che il Protocollo contenente le "Indicazioni operative per la tutela della salute pubblica e nel superiore interesse dei minori con riferimento ai programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri", sottoposto al vaglio del CTS, è stato valutato positivamente dallo stesso così come da verbale n. 19 del 18 maggio 2021;

- considerato che il Protocollo approvato da parte del CTS e trasmesso per condivisione a Bielorussia e Ucraina, è attualmente all'esame delle predette Autorità,

comunica che sono in atto tutte le procedure necessarie per consentire il ripristino dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999.

Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 3 agosto 2021, alla luce dell'approvazione del Protocollo da parte del CTS e dell'eventuale accettazione del citato Protocollo da parte di Bielorussia ed Ucraina, avrà cura di seguire l'evoluzione delle procedure per una rapida ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea allorquando gli attuali divieti e le imposte restrizioni agli spostamenti da e per il territorio nazionale saranno modificati in deroga alle vigenti disposizioni normative.

Si specifica che i principali Paesi extra-Schengen coinvolti nei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri non sono attualmente inclusi nella lista dei Paesi sicuri dai quali è consentito fare ingresso in Italia ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

Con particolare riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si sottolinea che la sospensione dell'ingresso degli stessi in Italia nell'ambito dei progetti solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19, è stata disposta unilateralmente dalle autorità della Repubblica di Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27 febbraio 2020, senza che finora sia stata resa nota alcuna modifica o revoca di tale decisione. Si fa inoltre presente che anche le autorità ucraine hanno unilateralmente disposto e comunicato in data 17 giugno 2020 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologico-sanitaria in corso, non sarà autorizzato l'espatrio dei minori per ragioni di risanamento e hanno pertanto invitato le associazioni a soprassedere all'organizzazione dei soggiorni solidaristici fino al termine dell'emergenza.

AVVISO – 25 maggio 2021

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 adottate a livello nazionale e internazionale e, più specificamente:

- della dichiarazione resa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;
- delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell'8 aprile, dell'8 maggio e dell'11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l'Unione europea;
- della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, aggiornata in data 17 luglio e 22 ottobre 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la quale invita gli Stati Membri a mantenere la restrizione dei viaggi non essenziali dei cittadini di Paesi terzi, con l'eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi elencati nell'allegato I, nei confronti dei quali la suddetta restrizione dovrebbe essere revocata gradualmente e in modo coordinato, prevedendo altresì il periodico aggiornamento dell'allegato I in base alla situazione sanitaria dei singoli Paesi;

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
 - della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
- delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, le quali hanno stabilito il divieto, sino al 30 giugno 2020, degli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all'accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità;
- dell'ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, la quale, nel prorogare sino al 14 luglio 2020 le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche previste dal DPCM 11 giugno 2020, ha consentito, dal 1° luglio 2020, l'ingresso in Italia anche ai cittadini residenti in un elenco di Stati corrispondente all'allegato I della citata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 2020, fermo, in ogni caso, l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni;
- dell'ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, ha vietato l'in